

DECRETO FISCALE: dal 2017 anche le associazioni hanno un mese in più per la consegna delle CU

Nella G.U. n. 282 del 2/12/2016 è stata pubblicata la Legge n. 225 del 1/12/2016 di conversione con modifiche del [D.L. 193/2016](#) denominato “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*” (c.d. **Decreto fiscale collegato alla legge di stabilità 2017**).

In questo provvedimento all'articolo 7-quater, commi 14 e 15, viene prevista la modifica al termine di consegna della Certificazioni Unica la cui scadenza è **prorogata** dal 28 febbraio **al 31 marzo** di ogni anno. Questa disposizione si applica già a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

Un mese in più di tempo, quindi, per tutte le associazioni per consegnare le CU2017 ai lavoratori dipendenti o assimilati, ed ai prestatori di lavoro autonomo.

A fronte di una proroga dei termini per la consegna della CU al lavoratore rimane invece invariato il **termine di trasmissione telematica** della stessa all'Agenzia delle Entrate. Infatti tale termine, contenuto nell'articolo 4 comma 6-quinquies del DPR 322/1998, non ha subito variazioni da parte del nuovo provvedimento, rimanendo quindi confermato per il **7 marzo** di ogni anno.

Le nuove scadenze relative alla Certificazione Unica sono quindi così schematizzabili:

Adempimento	Scadenza
Trasmissione telematica all'Ag. delle Entrate della Certificazione Unica	7 marzo di ogni anno
Consegna della Certificazione Unica al lavoratore	31 marzo di ogni anno

Arsea comunica n.80

Staff Arsea Srl